

La Mediazione rafforza l'usucapione:

Il Tribunale di Roma con sentenza 10792 del 21 giugno 2021 ha ritenuto infondato il ricorso in opposizione all'esecuzione proposto dal terzo che richiedeva il riconoscimento del diritto di proprietà sul cespite pignorato, in virtù dell'avvenuto acquisto per usucapione. Tale acquisto veniva difeso in virtù della stipula col debitore di un atto di ricognizione di proprietà, formalizzato in sede di mediazione e poi trascritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2643 c.c. e dell'art. 2644 c.c.

Pertanto, secondo il foro romano, *“il conflitto tra colui che dichiara di aver acquistato un bene a titolo originario e colui che dichiara di essere già titolare del medesimo bene deve essere allora risolto direttamente ed esclusivamente in base alle norme di diritto sostanziale: in base appunto alle norme sull'usucapione”*.

In merito alla lettera dell'art. 2651 c.c., poi, analizzata dalla decisione di merito, si precisa che la trascrizione dell'Accordo di mediazione è necessaria ai soli fini di pubblicità notizia, non intaccando la stessa gli effetti sostanziali dell'istituto e, dunque, la sua funzione dichiarativa.

Di seguito il testo integrale della Decisione capitolina:

Trib. Roma, 21 giugno 2021, n. 10792